

DIRETTIVA 96/83/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
del 19 dicembre 1996
che modifica la direttiva 94/35/CE sugli edulcoranti destinati ad essere utilizzati
nei prodotti alimentari

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 100 A,

vista la direttiva 89/107/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1988, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti gli additivi autorizzati nei prodotti alimentari destinati al consumo umano⁽¹⁾, in particolare l'articolo 3, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Comitato economico e sociale⁽²⁾,

deliberando conformemente alla procedura di cui all'articolo 189 B del trattato⁽³⁾,

considerando che dopo l'adozione della direttiva 94/35/CE⁽⁴⁾ nel settore degli edulcoranti si sono verificati numerosi progressi tecnici;

considerando che occorre adeguare la direttiva a questi progressi;

considerando che il Comitato scientifico dell'alimentazione umana, istituito dalla decisione 95/273/CE della Commissione⁽⁵⁾, è stato consultato prima dell'adozione di misure che possono interessare la salute pubblica,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

La direttiva 94/35/CE è modificata come segue:

1) All'articolo 1 è inserito il seguente paragrafo:

«5. La presente direttiva si applica anche ai corrispondenti prodotti alimentari destinati ad un'alimentazione particolare ai sensi della direttiva 89/398/CEE.»

⁽¹⁾ GU n. L 40 dell'11. 2. 1989, pag. 27. Direttiva modificata dalla direttiva 94/34/CE (GU n. L 237 del 10. 9. 1994, pag. 1).

⁽²⁾ GU n. C 174 del 17. 6. 1996, pag. 1.

⁽³⁾ Parere del Parlamento europeo del 12 marzo 1996 (GU n. C 96 dell'1. 4. 1996, pag. 24), posizione comune del Consiglio del 25 giugno 1996 (GU n. C 315 del 24. 10. 1996, pag. 12) e decisione del Parlamento europeo del 23 ottobre 1996 (GU n. C 347 del 18. 11. 1996). Decisione del Consiglio del 9 dicembre 1996.

⁽⁴⁾ GU n. L 237 del 10. 9. 1994, pag. 3.

⁽⁵⁾ GU n. L 167 del 18. 7. 1995, pag. 22.

2) L'articolo 2 è modificato come segue:

a) il paragrafo 3 è sostituito dal testo seguente:

«3. Fatte salve disposizioni specifiche, gli edulcoranti non possono essere utilizzati in alimenti destinati ai lattanti e bambini nella prima infanzia di cui alla direttiva 89/398/CEE, inclusi gli alimenti per lattanti e bambini nella prima infanzia che non godono di buona salute.»

b) è aggiunto il seguente paragrafo:

«5. Nell'allegato, il termine «quantum satis» significa che non è specificato alcun livello massimo. Tuttavia, le sostanze edulcoranti devono essere utilizzate secondo le norme di buona fabbricazione e la dose utilizzata non deve essere superiore alla quantità necessaria per raggiungere lo scopo prefisso e a condizione di non indurre in inganno il consumatore.»

3) È inserito il seguente articolo:

«Articolo 2 bis

Fatte salve altre disposizioni comunitarie, la presenza di un edulcorante in un prodotto alimentare è autorizzata:

— se si tratta di un prodotto alimentare composto senza zuccheri aggiunti o a ridotto contenuto calorico, di prodotti composti dietetici destinati a un regime ipocalorico o di prodotti composti a lunga conservazione, diversi da quelli indicati all'articolo 2, paragrafo 3, nella misura in cui questo edulcorante è ammesso in uno degli ingredienti che costituiscono il prodotto alimentare composto, oppure

— se tale prodotto alimentare è destinato unicamente alla preparazione di un prodotto alimentare composto conforme alla presente direttiva.»

4) All'allegato, la categoria «Vitamine e preparati dietetici» è sostituita da «Complementi alimentari/integratori di regimi dietetici a base di vitamine e/o di elementi minerali sotto forma di sciroppo o di postiglie da masticare».

5) La tabella dell'allegato è completata dal testo che figura nell'allegato della presente direttiva.

Articolo 2

Gli Stati membri modificano, se del caso, le disposizioni legislative, regolamentari o amministrative nazionali in modo da:

- autorizzare il commercio dei prodotti conformi alla presente direttiva entro il 19 dicembre 1997;
- vietare il commercio dei prodotti non conformi alla presente direttiva a partire dal 19 giugno 1998. Tuttavia, i prodotti immessi sul mercato o etichettati prima di tale data ma non conformi alla presente direttiva possono essere commercializzati fino all'esaurimento delle scorte.

Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

Articolo 3

La presente direttiva entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, addì 19 dicembre 1996.

Per il Parlamento europeo

Il Presidente

K. HÄNSCH

Per il Consiglio

Il Presidente

S. BARRETT

ALLEGATO

Nota:

1. Per la sostanza E 952, Acido ciclamico e suoi sali di Na e Ca, le dosi massime d'impiego sono espresse in acido libero.
2. Per la sostanza E 954, Sacarina e suoi sali di Na, K e Ca, le dosi massime d'impiego sono espresse in imide libera.

N. CE	Denominazione	Prodotti alimentari	Dosi massime d'impiego
E 950	Acesulfame K	<ul style="list-style-type: none"> — Cereali per prima colazione con un tenore di fibre superiore al 15 % e contenenti almeno il 20 % di crusca, a ridotto contenuto calorico o senza zuccheri aggiunti — Minestre a ridotto contenuto calorico — Microconfetti per rinfrescare l'alito senza zuccheri aggiunti — Birra a ridotto contenuto calorico — Bevande costituite da una miscela di birra, di sidro, di sidro di pere, di alcolici o di vino e di bevande analcoliche — Bevande alcoliche aventi un tenore di alcole inferiore a 15 % vol — Coni e cialdine senza zuccheri aggiunti per gelati — Prodotti della confetteria sotto forma di pastiglie a ridotto contenuto calorico — <i>Feinkostsalat</i> — <i>Eßoblaten</i> 	<ul style="list-style-type: none"> 1 200 mg/kg 110 mg/l 2 500 mg/kg 25 mg/l 350 mg/l 350 mg/kg 2 000 mg/kg 500 mg/kg 350 mg/kg 2 000 mg/kg
E 951	Aspartame	<ul style="list-style-type: none"> — Cereali per prima colazione con un tenore di fibre superiore al 15 % e contenenti almeno il 20 % di crusca, a ridotto contenuto calorico o senza zuccheri aggiunti — Minestre a ridotto contenuto calorico — Microconfetti per rinfrescare l'alito senza zuccheri aggiunti — Pastiglie rinfrescanti per la gola, fortemente aromatizzate senza zuccheri aggiunti — Birra a ridotto contenuto calorico — Bevande costituite da una miscela di birra, di sidro, di sidro di pere, di alcolici o di vino e di bevande analcoliche — Bevande alcoliche aventi un tenore di alcole inferiore a 15 % vol — <i>Feinkostsalat</i> 	<ul style="list-style-type: none"> 1 000 mg/kg 110 mg/l 6 000 mg/kg 2 000 mg/kg 25 mg/l 600 mg/l 600 mg/kg 350 mg/kg
E 952	Acido ciclamico e suoi sali di Na e Ca	<ul style="list-style-type: none"> — Bevande costituite da una miscela di birra, di sidro, di sidro di pere, di alcolici o di vino e di bevande analcoliche — Microconfetti per rinfrescare l'alito senza zuccheri aggiunti — Complementi alimentari/integratori di regimi dietetici a base di vitamine e/o elementi minerali sotto forma di sciroppo o di pastiglie da masticare 	<ul style="list-style-type: none"> 250 mg/l 2 500 mg/kg 1 250 mg/kg

N. CE	Denominazione	Prodotti alimentari	Dosi massime d'impiego
E 954	Sacarina e sali di Na, K e Ca	<ul style="list-style-type: none"> — Cereali per prima colazione con un tenore di fibre superiore al 15 % e contenenti almeno il 20 % di crusca, a ridotto contenuto calorico o senza zuccheri aggiunti — Minestre a ridotto contenuto calorico — Microconfetti per rinfrescare l'alito senza zuccheri aggiunti — Bevande costituite da una miscela di birra, di sidro, di sidro di pere, di alcolici o di vino e di bevande analcoliche — Bevande alcoliche aventi un tenore di alcole inferiore a 15 % vol — Coni e cialdine senza zuccheri aggiunti per gelato — <i>Feinkostsalat</i> 	<ul style="list-style-type: none"> 100 mg/kg 110 mg/l 3 000 mg/kg 80 mg/l 80 mg/kg 800 mg/kg 160 mg/kg
E 957	Taumatina	<ul style="list-style-type: none"> — Gelati a ridotto contenuto calorico o senza zuccheri aggiunti 	50 mg/kg
E 959	Neoesperidina DC	<ul style="list-style-type: none"> — Cereali per prima colazione con un tenore di fibre superiore al 15 % e contenenti almeno il 20 % di crusca, a ridotto contenuto calorico o senza zuccheri aggiunti — Minestre a ridotto contenuto calorico — Microconfetti per rinfrescare l'alito senza zuccheri aggiunti — Complementi alimentari/integratori di regimi dietetici a base di vitamine e/o elementi minerali sotto forma di sciroppo o di pastiglie da masticare — Bevande costituite da una miscela di birra, di sidro, di sidro di pere, di alcolici o di vino e di bevande analcoliche — Bevande alcoliche aventi un tenore di alcole inferiore a 15 % vol — Coni e cialdine senza zuccheri aggiunti per gelati — <i>Feinkostsalat</i> — Birra a ridotto contenuto calorico — Preparati completi e apporti nutritivi da usare sotto controllo medico — «Snacks» stuzzichini salati e secchi a base di amido o di noci e noccioline preconfezionati e aromatizzati 	<ul style="list-style-type: none"> 50 mg/kg 50 mg/l 400 mg/kg 400 mg/kg 30 mg/l 30 mg/kg 50 mg/kg 50 mg/kg 10 mg/kg 100 mg/kg 50 mg/kg